

STATUTO

ART. 1 – ASSOCIAZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

Il “Circolo Nautico Alba Adriatica Associazione Sportiva Dilettantistica” è una Associazione sportiva, di seguito per brevità chiamata “Circolo”, con sede legale e sociale in Alba Adriatica, Viale Marconi e potrà istituire sedi secondarie ed impianti distaccati sul territorio provinciale.-----

ART. 2 – FINALITÀ

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.-----

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, e di tutti gli sport nautici intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere

attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.-----

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.-----

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. -----

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate. -----

6. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali. -----

7. Il Circolo potrà costruire propri centri sportivi ed acquistare le attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali; a tal fine potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di

natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive. -----

8. Il Circolo potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi. -----

Il Circolo, tra l'altro, potrà: -----

a) promuovere istanza agli Enti e Organismi di competenza per il riconoscimento della personalità giuridica; -----

b) aderire ad Enti ed organismi consortili pubblici e privati, economici e fidejussori diretti anche a sviluppare e consolidare il movimento dell'associazionismo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi garanzia, sotto qualsiasi forma, per ottenere il credito presso banche ed Enti, sempre per il conseguimento degli scopi sociali. -----

ART.3 – DURATA

La durata del Circolo è illimitata. Lo scioglimento potrà essere deliberato dall'Assemblea in sede Straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dal presente Statuto. -----

ART. 4 – EMBLEMA-COLORI SOCIALI

Il guidone sociale è formato da quattro vele bianche in campo rosso. -----

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio del Circolo è costituito: -----

a) dal capitale iniziale versato; -----

b) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquistati; -----

c) dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti; -----

d) dai risultati derivanti dalla gestione; -----

e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale. -----

f) dalle quote associative -----

g) dai contributi di Enti e Associazioni. -----

ART. 6 – SOCI

L'ammissione al Circolo è consentita a qualsiasi persona maggiorenne di ambo i sessi, di indiscussa probità ed onorabilità. -----

Il socio è tenuto ad assumere e praticare, nei confronti dei singoli associati e verso il Circolo, la più leale, fraterna e disinteressata condotta ispirata agli alti sentimenti di solidale affezione che debbono distinguere sempre gli appassionati del mare. -----

ART. 7 – CATEGORIE DEI SOCI

Il numero degli associati al Circolo è illimitato e si suddividono nelle seguenti categorie: -----

- a) *Soci Fondatori*: sono quelli che risultano costituiti nell'atto di fondazione del Circolo e che continuano a far parte del Sodalizio. -----
- b) *Soci Ordinari*: sono quelli che avendo compiuto la maggiore età, vengono ammessi previa loro richiesta, e su presentazione di almeno due associati, con delibera dell'organo amministrativo. -----
- c) *Soci Juniores*: sono ammessi a tale categoria, previa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, i giovani di età compresa tra i 14 ed i 18 anni che svolgano attività agonistica nel campo della nautica sotto l'egida del Circolo Nautico Alba Adriatica. Essi non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali e la loro permanenza nella spiegata categoria è legata allo svolgimento dell'attività sopra precisata. Le domande di ammissione di tali soci dovranno essere controfirmate da uno dei propri genitori o da chi esercita la patria potestà, che si assumerà ogni obbligazione e responsabilità. -----
Sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione e della quota sociale. Al compimento del diciottesimo anno di età decadono dalla categoria, con il diritto di essere ammessi alla categoria dei Soci Ordinari, previa votazione favorevole del Consiglio Direttivo e con l'obbligo del pagamento della sola quota sociale. -----
- d) *Soci Onorari*: sono coloro che vengono nominati tali per particolari meriti sportivi e/o benemeritenze pubbliche dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esenti dal pagamento della quota sociale annuale. Nessun socio può ottenere vantaggi patrimoniali dal suo "status" nell'ambito associativo. -----

ART. 8 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. -----

2. Le candidature a Soci ordinari sono valutate con le seguenti modalità: ----

a) L'aspirante Socio, previa visione dello Statuto e del Regolamento sociale eventualmente in vigore, dovrà compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione all'uopo predisposta. -----

b) La domanda dell'aspirante Socio viene sottoposta a votazione da parte del Consiglio Direttivo con scrutinio palese oppure, se richiesto dalla maggioranza del Consiglio, con scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei votanti. -----

c) Le domande di ammissione a Socio, ritirate o rigettate, potranno essere ripresentate una seconda volta decorso almeno un anno dal ritiro o dal rigetto. -----

3. Il coniuge o un figlio/a di un Socio Ordinario o di un Socio Fondatore, in caso di decesso del loro congiunto, previa domanda presentata al Consiglio Direttivo con la procedura ordinaria, potrà essere ammesso quale Socio Ordinario, con i relativi diritti e doveri e sarà esentato dal pagamento della quota di ammissione se la domanda verrà prodotta nei primi dodici mesi dalla data del decesso del congiunto. -----

4. I figli maggiorenni dei Soci Ordinari o dei Soci Fondatori non provenienti dalla categoria “Juniores”, che chiederanno di diventare Soci Ordinari, saranno ammessi secondo la ordinaria procedura prevista dal primo comma del presente articolo e, qualora ammessi, corrisponderanno la quota di ammissione nella misura del 50% (cinquantapercento). -----

ART. 9 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: -----

a) dimissione volontaria; -----

b) morosità (vedi art.13); -----

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. -----

d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.-

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. -----

2. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale. -----

ART. 10 – DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci devono: -----

a) osservare il presente Statuto, il Regolamento per il funzionamento e la frequenza del Circolo, nonché i provvedimenti e le delibere emanate dal Consiglio Direttivo e dai Consiglieri cui siano affidati particolari compiti nell'ambito della delega; -----

b) provvedere al regolare e tempestivo pagamento della quota di ammissione, delle quote sociali e di eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo. -----

ART. 11 – DIMISSIONI E SANZIONI

Dimissioni: il Socio che intende dimettersi dovrà farlo per lettera entro il 31 Dicembre dell'anno in corso; le dimissioni avranno efficacia a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo. -----

Sanzioni: il Socio che viene meno ai doveri statutari o si renda responsabile di azioni che comportino l'incompatibilità della sua ulteriore permanenza nel Circolo, sarà passibile, a seconda della gravità dell'infrazione, di richiamo, di ammonimento solenne. Tali provvedimenti sono di competenza del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art 9. -----

ART. 12 – QUOTA DI AMMISSIONE, SOCIALE E DEI CONTRIBUTI

STRAORDINARI

La quota di ammissione e la quota sociale annua vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo. -----

La quota di ammissione deve essere pagata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della votazione, unitamente alla quota sociale ordinaria. Trascorso tale termine senza che il pagamento sia avvenuto, l'aspirante Socio sarà ritenuto rinunciatario. -----

La quota sociale annua dovrà essere pagata entro il 31 Marzo di ciascun anno nei modi fissati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà, con apposita delibera, consentire che il pagamento di tale quota sia effettuata in più rate fissandone le scadenze. -----

L'Assemblea potrà deliberare l'emissione di tessere pluriennali nei modi e nei termini proposti dal Consiglio Direttivo. -----

I contributi straordinari dei soci sono deliberati dall'Assemblea, e devono essere versati nei modi e nei termini fissati nella relativa delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. -----

Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono né rivalutabili né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti causa di decesso. -----

ART. 13 – MOROSITÀ

Il Socio che essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive a distanza di non meno di 30 (trenta) giorni l'uno dall'altro dall'organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, qual'ora non vi abbia provveduto, dopo il secondo sollecito, può essere

dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo, fatta salva l'azione legale per il recupero delle somme dovute. -----

Il Consiglio Direttivo può concedere, a fronte di situazioni eccezionali, facilitazione o riduzione delle somme dovute. -----

ART. 14 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali: -----

– L'Assemblea dei Soci; -----

– Il Consiglio Direttivo; -----

– Il Presidente; -----

– Il Collegio dei Revisori dei Conti; -----

– Il Collegio dei Probiviri. -----

Tutte le cariche sociali sono elettive e si intendono accettate a titolo gratuito e non obbligano in proprio chi ne è investito, salvo quanto disposto dal vigente ordinamento giuridico in materia. -----

Agli organi sociali del Circolo possono essere eletti liberamente tutti i soci che hanno compiuto per legge la maggiore età. -----

ART. 15 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. -----

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: -----

a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo; -----

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. -----

2. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. -----

3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed in sua assenza o impedimento da uno dei soci legittimamente intervenuti all'Assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti. -----

4. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse. -----

5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. -----

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. -----

7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con

le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. -----

8. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Ognuno può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato. -----

ART. 16 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo sette giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo, è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. -----

3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli

argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 15, comma 2. -----

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. -----

5. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

6. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria, che l'Assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. -----

ART.17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza, mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione. -----

ART. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendo di sua competenza tutto ciò che per Legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei Soci. Esso ha la direzione morale, amministrativa, disciplinare e sportiva del Circolo, del quale promuove lo sviluppo e regola il funzionamento. -----

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a tredici componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina, il Presidente, uno o due VicePresidenti, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. -----

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato

per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. -----

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. -----

5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso può essere messo a disposizione di tutti gli associati, su richiesta con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. -----

6. Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento, nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. -----

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. -----

ART. 19 – DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di

consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti. -----

2. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, entro e non oltre sei mesi successivi. -----

3. a) Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile provvederà a rieleggere tra i propri membri il Presidente. -----

b) Il Presidente che si è dimesso, comunque, rimane in carica come componente del Consiglio Direttivo. -----

c) qualora il Presidente dimissionario intenda dimettersi anche da componente del Consiglio Direttivo, si provvederà alla sua sostituzione. Come previsto dall'art. 19 comma 1. -----

d) Il Consiglio Direttivo comunicherà all'Assemblea dei soci nella sua prima riunione utile il nuovo organigramma.-----

ART. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non e' espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei Soci. Esso ha la direzione morale, amministrativa,

disciplinare e sportiva del Circolo, del quale promuove lo sviluppo e regola il funzionamento.-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, minimo una volta al mese, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri senza formalità.-----

2. Sono compiti del Consiglio Direttivo:-----

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;-----

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;-----

c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.15, comma 2;-----

d) redigere gli eventuali Regolamenti interni, relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;-----

e) adottare tutti i provvedimenti disciplinari verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;-----

f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.-----

g) dichiarare decaduti dal loro incarico a seguito di tre assenze consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, uno o più consiglieri.-----

h) nominare i sostituti dei consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti o per qualsiasi altro motivo non più facenti parte del Consiglio Direttivo. A tale scopo verrà innanzitutto verificata la disponibilità dei non eletti (nell'ordine del numero dei voti ottenuti).-----

i) eleggere nella sua prima riunione il Presidente.-----

3. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.-----

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.-----

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.-----

ART. 21 – IL SEGRETARIO - IL TESORIERE

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario, il quale dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.-----

2. Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere, il quale cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.-----

ART. 22 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e di due supplenti. Durano in carica quattro anni e sono nominati dall'Assemblea dei Soci.-----

il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria del Circolo ed accompagna con una relazione il bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo, alla chiusura di ogni esercizio, sottoporrà all'Assemblea dei Soci.-----

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del suo Presidente almeno una volta l'anno per l'esame del bilancio consuntivo; esso può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo (senza diritto di voto).--

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei componenti, il collegio provvede alla propria reintegrazione mediante cooptazione prima dei membri supplenti e quindi di altri Soci aventi diritto.-----

ART. 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci contemporaneamente al Consiglio Direttivo e restano in carica quattro anni. Elege nel suo seno il Presidente. E' convocato dal suo Presidente quando occorra; le riunioni del Collegio sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri. Si esprime limitatamente ai soli associati su controversie inoltrate dal Consiglio Direttivo o su ricorsi presentati dai soci.-

ART. 24 – ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI- VERIFICA DEI

POTERI

1. In occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali i soci disponibili a ricoprire incarichi sociali ne daranno comunicazioni al Collegio dei Probiviri, indicando eventualmente l'incarico che intendono ricoprire. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a compilare l'elenco dei candidati (in ordine alfabetico) ed esporlo all'albo sociale almeno sette giorni prima della data fissata dall'Assemblea. Sono eleggibili solo i soci i cui nominativi sono compresi in tale elenco che sarà riprodotto sulla scheda elettorale. Al momento del voto ogni elettore potrà esprimere non più di cinque o undici voti (a seconda della composizione numerica del Consiglio Direttivo), e comunque su determinazione indicata dall'Assemblea dei Soci (per i componenti dello stesso); non più di tre voti per il Collegio Sindacale e non più di due voti per il Collegio dei Probiviri.-----

2. Il Collegio dei Probiviri, con l'ausilio tecnico del Segretario e del Tesoriere controllerà che tutti i soci in regola con i canoni siano iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto e alla parola in Assemblea. Tale elenco verrà trasmesso al Collegio degli Scrutatori.-----

Il Collegio degli Scrutatori è composto da tre membri ed e' eletto dall'Assemblea dei Soci.-----

Prima dell'inizio delle operazioni elettorali, controlla che le deleghe siano regolarmente firmate dai soci aventi diritto al voto ma non presenti, provvede alla convalida e alla consegna delle schede elettorali, verifica la regolarità del voto, procede allo spoglio delle schede e si pronuncia su

eventuali controversie.-----

Consegna l'elenco degli eletti al Presidente di Assemblea cui ne compete la proclamazione.-----

Art. 25 – Gestione Bilancio d'Esercizio

1. Il Circolo ha l'obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie che comprenda tutta la vita amministrativa dell'Associazione, sia quella rilevante per il fisco che quella definita istituzionale.-----

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.-----

2. Le entrate del Circolo sono costituite:-----

– dalle quote di ammissione;-----

– dalle quote sociali annuali;-----

– dai contributi straordinari degli associati;-----

– da eventuali corrispettivi dei servizi sociali;-----

– dai contributi ordinari dei terzi, quali ad esempio quelli erogati ai fini di contributi specifici per manifestazioni e simili;-----

– da obbligazioni, elargizioni, lasciti di Enti o di Privati;-----

– da redditi patrimoniali.-----

3. Le uscite del Circolo sono costituite:-----

– dalle uscite per la gestione annuale di esercizio;-----

– dalle uscite straordinarie, quali ad esempio quelle destinate ad incremento dei capitali fissi e delle attrezzature.-----

4.L'avanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere destinato, su deliberazione dell'Assemblea:-----
- ad accantonamento, creando un apposito fondo nel bilancio annuale denominato Avanzi gestioni precedenti;-----
- come contributo corrente per gli esercizi successivi al fine di ridurre i contributi ordinari d'esercizio e/o straordinari, con la denominazione di cui al punto precedente.-----

5. Il disavanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere coperto, su deliberazione dell'Assemblea:-----
- mediante nuovi contributi straordinari all'uopo destinati;-----
- mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti e secondo le rispettive capienze.-----

6. È fatto divieto al circolo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.-----

In merito al regime tributario il Circolo può avvalersi delle disposizioni recate dalla Legge n. 398/91 e successive modificazioni e/o integrazioni.----

ART. 26 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI ASSOCIATIVI

Le convocazioni assembleari, le deliberazioni degli organi sociali, il rendiconto economico e finanziario e l'attività sociale del circolo dovranno essere adeguatamente resi pubblici ai soci mediante affissione sulla bacheca della sede sociale per almeno trenta giorni dalla loro approvazione e mediante altri mezzi di comunicazione più idonei.-----

ART. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie contemplate dall'articolo 63 comma 4 dello Statuto Federale, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Vela.-----

ART. 28 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.----

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'Autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.-----

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.-----

ART. 29 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela

a cui l'Associazione è affiliata e in subordine dalle norme del Codice Civile.-----

ART. 30 – TESTO AGGIORNATO

Il presente Statuto avrà efficacia dal momento della sua adozione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del "Circolo Nautico Alba Adriatica Associazione Sportiva Dilettantistica", e della relativa approvazione da parte del Consiglio Federale – F.I.V., e sostituisce quello in vigore precedentemente.—

FIRMA

DATA